

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Commento sintetico al D.P.R. 09/05/1994, n. 487 come modificato dal [D.P.R. 16/06/2023, n. 82](#)¹ Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Capo I

MODALITA' DI ACCESSO - REQUISITI GENERALI - BANDO DI CONCORSO - SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 1 Modalità di accesso (3) (4)

1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli *articoli 35, 35-ter e 35-quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

a) concorso per esami;

b) concorso per titoli ed esami;

c) corso-concorso.

3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per

¹ Hanno collaborato alla stesura del presente documento Valentina Albertazzi e Lara D'Auro Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara

l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'*articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

6. Per le assunzioni del personale di cui all'*articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.

(3) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(4) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e, successivamente, così sostituito dall'*art.1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITÀ

ART. 1 MODALITÀ DI ACCESSO

ASSUNZIONI nelle PP.AA. a tempo determinato e indeterminato → tramite concorsi pubblici

Rispetto del principio di massima partecipazione.

Individuazione delle competenze qualificate → riferimento commento art. 3.

Svolgimento secondo modalità definite dal DPR n. 487/94, come modificato dal DPR n. 82/2023 che garantiscano: l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità, anche attraverso sistemi automatizzati diretti a forme di preselezione e a selezioni decentrate sul territorio.

Rispetto disposizioni e criteri di cui agli artt. 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tipologie di selezione: a) concorso per esami; b) concorso per titoli ed esami; c) corso-concorso (NB: l'Ente adotta la tipologia più funzionale rispetto al profilo professionale da reclutare).

Reclutamento di Categorie per le quali è previsto l'accesso con la scuola dell'obbligo [categoria B ccnl istruzione e ricerca 19.4.2018] si procede con → avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego. Nel caso in cui occorranza altri requisiti oltre all'obbligo scolastico → reclutamento solo tramite concorso

Assunzioni obbligatorie → art. 11 L. 68/1999; chiamata numerica dalle liste di collocamento, previa verifica compatibilità allo svolgimento mansione.

Le assunzioni del personale in regime di “diritto pubblico” (professori e ricercatori universitari) rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti (art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Importante→ Con la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018, il Ministro per la PA ha diramato le "Linee guida sulle procedure concorsuali", (<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-04-2018/direttiva-del-ministro-n-3-del-24-aprile-2018>) sulla base di quanto dispone l'art. 35, comma 5.2, del D.Lgs. n. 165/2001, relative allo svolgimento delle prove concorsuali e alla valutazione dei titoli. I nuovi indirizzi sulle strategie e sulle procedure di reclutamento trovano naturale collegamento con la nuova disciplina della programmazione dei fabbisogni introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, che mira a consentire di individuare le figure professionali effettivamente utili alle amministrazioni, così che la nuova disciplina dei concorsi serve a reclutare i candidati migliori, corrispondenti a quelle figure professionali.

Le amministrazioni predispongono il piano dei fabbisogni finalizzato a reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a. digitalizzazione;
- b. razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c. qualità dei servizi pubblici;
- d. gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e. contrattualistica pubblica;
- f. controllo di gestione e attività ispettiva;
- g. contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Importante→ si segnala che nell'ipotesi in cui le nuove assunzioni siano imputate sul piano straordinario di cui al d.m. 445/2022 in applicazione del d.m. n. 795 del 26.6.2023 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-07/Decreto%20Ministeriale%20n.%20795%20del%2026-06-2023.pdf>) l'assunzione di personale amministrativo e tecnico determina la possibilità di aumento del fondo trattamento accessorio [riferimento art. 1 comma 5 “*Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel caso di assunzioni di personale tecnico amministrativo con i piani straordinari previsti dalla Legge e dal decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, che comportino un incremento del personale in servizio, le Università possono altresì riservare una quota dei punti organico e delle relative risorse attribuite per integrare la quota variabile dei Fondi per il salario accessorio del predetto personale, secondo le modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze*”] Si tratta, quindi, di un aumento delle risorse fisse del fondo che esulano dal limite dell'“ammontare del fondo trattamento accessorio anno 2016”.

Con riferimento alla modalità di calcolo per l'aumento del fondo dell'accessorio può essere utile fare riferimento a quanto indicato dal MEF nel proprio parere prot. n.179877 del 01/09/2020, anche tenuto conto dei recenti pareri della Corte Conti <https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2020/09/Ragioneria-Generale-dello-Stato-Parere.pdf>

Art. 2 Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego (5) (6)

1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'*articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;

e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26luglio 1976, n. 752*, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'*articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi

per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

(5) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, , con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L.17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(6) Articolo modificato dall'*art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITÀ

ART. 2 REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

Accesso agli impieghi nella PP.AA. → occorre il possesso dei requisiti generali comuni a tutte le selezioni pubbliche (rif. Art. 2 comma 1). I bandi prevedono anche requisiti specifici di partecipazione, legati al ruolo per i quali si concorre.

Importante → la possibilità di prevedere, tra i requisiti generali di accesso, TITOLI ESPERIENZIALI. L'Ateneo avrà la facoltà di prevedere nel bando il possesso di esperienze acquisite anche in funzione di valorizzare professionalità già presenti in Ateneo.

In ragione del portato della giurisprudenza maggioritaria sarà indispensabile che vi sia attinenza tra l'esperienza richiesta, quale requisito di partecipazione, ed il profilo professionale da selezionare.

La partecipazione non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe regolamentari.

Importante → sarà opportuno che ciascun Ateneo adotti, ovvero aggiorni, il regolamento per il reclutamento del personale T.A. anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 70 comma 13 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che " *In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.*"

Per ciascun profilo professionale, le PP.AA. stabiliscono titolo di studio o abilitazione professionale quali requisiti specifici per la partecipazione ai concorsi, nel rispetto della disciplina vigente in materia di impieghi presso le pubbliche amministrazioni, della contrattazione collettiva di comparto e degli eventuali sistemi di classificazione in uso per le assunzioni (anche per le categorie protette). Le amministrazioni, sulla base dei singoli ordinamenti, possono prevedere ulteriori requisiti di accesso alle selezioni.

Divieto di assunzione nelle PP.AA.: rif. comma 7

Importante→ la norma chiarisce che eventuali procedimenti penali e/o amministrativi in corso non sono mai causa di esclusione o impedimento alla partecipazione alla selezione, ma devono essere resi noti al momento della candidatura all'Ateneo, al quale compete, successivamente, una valutazione (in conformità alla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi pubblici) in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro. In tal senso prima dell'assunzione l'Ateneo avrà cura di verificare lo status dei procedimenti comunicati.

I requisiti di assunzione presso le PP.AA. devono essere posseduti sia alla data di scadenza del bando di concorso, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro

Importante→all'atto dell'assunzione andrà nuovamente dichiarato, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando.

NB: in realtà il possesso dei requisiti viene dichiarato, mediante autocertificazione, non alla data di scadenza del bando, ma alla data di presentazione della candidatura. Tuttavia, tale discrasia è superata dalla circostanza che, comunque, i requisiti devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione.

Art. 3 Bando di concorso (7) (8)

1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'*articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'*articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'*articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i

soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

(7) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(8) Articolo modificato dall'*art. 3, commi 1 e 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITÀ

ART. 3 BANDO DI CONCORSO

Pubblicazione del bando sul Portale InPA (art. 35ter D. Lgs. 165/2001) che tiene luogo dall'anno 2023 della pubblicazione in G.U. (*)

Per quanto attiene all'obbligo di utilizzo del Portale si veda il commento di cui all'art. 4.

Contenuti essenziali del bando di concorso → art. 3, comma 2.

Tra i contenuti essenziali nei bandi andranno inseriti:

- i termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

Importante → la norma prevede oggi un termine ridotto per la presentazione delle domande in via di accelerazione delle procedure.

Tuttavia, fermo restando la valutazione circa l'obbligo per le Università di pubblicare i bandi su InPA, poiché alla data attuale sembrerebbe non ancora attivata la procedura informatica di invio delle candidature tramite Portale, molti Atenei fruiscono del servizio di pubblicazione dei bandi sulla piattaforma che svolge la funzione di pubblicità legale prima assicurata tramite G.U..

Nel Portale, quindi, al momento compare solo avviso di selezione che poi riporta, tramite link, al sito dell'Ateneo, dove è consentito proporre la candidatura, con le modalità telematiche, indicate.

Qualora, invece, dovesse essere previsto di utilizzare la piattaforma anche per le candidature, occorrerebbe un sistema di interazione diretta tra il portale ed i sistemi di protocollazione in uso presso gli Atenei.

Sarebbe auspicabile che il D.F.P., in sinergia con il MUR, procedesse ad una indicazione specifica sull'utilizzo del Portale da parte delle Università.

- i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire (si veda il commento di cui all'art. 2);

- il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse;

Quanto all'accertamento di almeno una lingua straniera si evidenzia che il rinvio all'art. 37, che fa riferimento alla lingua inglese, sembrerebbe limitare la scelta dell'accertamento "di almeno una lingua straniera" che sia diversa dall'inglese; tuttavia, proprio la norma di cui all'art. 37 fa salva la possibilità ove opportuno, in relazione al profilo professionale richiesto, di accertare la conoscenza di altre lingue straniere.

Anche in tal senso si auspicano chiarimenti da parte della Funzione Pubblica.

- le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8 (vedasi commento di cui all'art. 7);

- i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

Importante → appare che anche in questo caso residui minima discrezionalità alle Commissioni di valutazione in quanto è l'Ateneo a determinare il punteggio tramite il bando, quale lex specialis.

Non viene mantenuta, rispetto al precedente testo, l'indicazione di esprimere, di norma, in trentesimi le votazioni delle prove, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 8 comma 2 circa la valutazione dei titoli (10/30 o equivalente).

Discorso a parte va fatto per il punteggio di idoneità, non tanto per la determinazione del punteggio in se', quanto per la problematica relativa all'applicazione alle Università del disposto normativo di cui al comma 5-ter dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 (così come modificato dal D.L. 44/2023, convertito in L. 74/2023): *"Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo"*.

A favore della tesi della non-applicabilità del disposto agli Atenei si citano di seguito:

* art. 6 comma 2 l. 168/89 *"Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare."*;

* art. 17 comma 109 l. 127/1997 *"Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."* Tra le materie in cui si richiama l'autonomia degli Atenei si fa riferimento all'art. 2 comma 1 lett. C) n. 4 in cui sono indicati *"i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro"*;

* parere PCM Ministro per la PA - Ufficio legislativo in cui si legge: *"Tuttavia, la misura in argomento, benché di portata generale, non è applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari, quali quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, come pure - anche se non espressamente indicati - sono da ritenere indubbiamente esclusi dal suo ambito di applicazione anche i reclutamenti del personale in regime pubblicistico"*.

- i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi.

Importante → gli Atenei hanno la possibilità di valorizzare titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di punteggio, in via strettamente correlata ai profili banditi.

- le percentuali dei posti riservati agli interni (rispetto delle norme dei comparti di contrattazione);

Importante → riferimento al CCNL comparto Istruzione e Ricerca in corso di pubblicazione in G.U.;

- le percentuali dei posti riservati per legge a determinate categorie (nel rispetto dell'art. 5 al cui commento si rinvia);

- rispetto art. 16 l. 68/1999 (i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri);

- **a pena di nullità, le misure e strumenti compensativi per i portatori di DSA;**

- **il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.**

Nel bando devono sempre essere indicati:

- **percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'art. 5 comma 2** (NB: il riferimento normativo appare poco chiaro in quanto si riferisce solo alla riduzione proporzionale dei posti da riservare a ciascuna delle categorie riservatarie. sembrerebbe che nel bando debbano essere indicate le percentuali di personale "riservatario" in servizio.);

- **le percentuali di riserva per il rispetto dell'equilibrio di genere** calcolato con la modalità di cui all'art. 6 cui si fa riferimento per il relativo commento.

Si prevede inoltre, che l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con provvedimento motivato.

Importante → i casi di esclusione sono disciplinati dalla lex specialis sono tassativi. L'obbligo di motivazione deriva già dall'art. 3 della l. 241/1990.

Nella valutazione relativa al servizio prestato presso le PP.AA., i punteggi non possono subire decurtazioni per i periodi di assenza per maternità, allattamento o paternità in quanto equiparate ad effettivo servizio.

Il bando può prevedere un contributo di partecipazione non superiore a 10 euro per i concorsi di personale non dirigenziale e compreso fra 10 e 15 euro per i concorsi di profilo dirigenziale.

Importante → sembrerebbe che, in applicazione dell'art. 70 del d.lgs 165/2001, sia possibile mediante regolamento derogare a tale norma.

Art. 4 Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA (9) (10)

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'*articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'*articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014*.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, indicando:

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;

i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del *regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.

5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli *articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

7. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'*articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

(9) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(10) Articolo modificato dall'*art. 4, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e dall'*art. 3, comma 10, L. 15 maggio 1997, n. 127*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA

ART. 4 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE IL PORTALE INPA

La norma prevede che la partecipazione ai concorsi sia effettuata esclusivamente previa registrazione sul portale unico del reclutamento di cui all'*articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Il riferimento all'*art. 35-ter del TUPI* appare limitare l'applicazione dell'obbligo di partecipazione mediante Portale nelle sole *"amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti"*.

Circa l'utilizzo del Portale si rinvia alla circolare n. 1/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica 0052963_P_01/07/2022 di cui al seguente link https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/dfp_52963_Circolare_Portale_inPA_1_7_2022_signed.pdf

Circa la modalità di registrazione al Portale per la proposizione della candidatura si rinvia al dato letterale del comma 2.

Appare del tutto nuova la possibilità per i candidati che posseggono titolo di studio conseguito all'estero che non sia stato già riconosciuto equipollente di dichiarare *"che provvederà a richiedere l'equiparazione."*

Importante → nel bando andrebbe, quantomeno, precisato che al momento dell'assunzione occorrerà possedere il provvedimento di equipollenza previsto per legge.

Di particolare rilievo è il comma 6 in cui si prevede che le comunicazioni tutte siano effettuate attraverso il Portale e che le date e i luoghi di svolgimento delle prove siano resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato.

Importante → se le candidature per il reclutamento degli Atenei non avvengono tramite registrazione al Portale, questa modalità di pubblicità delle date e dei luoghi dovrà essere sostituita dalla indicazione nel bando e sul sito di Ateneo.

Circa il termine di preavviso ai candidati per lo svolgimento delle prove, prima fissato in 15 giorni per la prova scritta e 20 giorni per la prova orale, il comma 6 prevede come unico termine quello di almeno 15 giorni.

Art. 5 Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere (11) (12)

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli *articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma orafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'*articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni,

dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'*articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'*articolo 6*;

p) minore età anagrafica.

(11) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(12) Articolo corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 30 giugno 1995, n. 151 e modificato dall'*art. 5, commi 1 e 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e dall'*art. 50, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2021*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA'

Art. 5 CATEGORIE RISERVATARIE, PREFERENZE E PARITÀ DI GENERE

La norma ribadisce che le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e che nel caso di superamento della percentuale del 50 le riserve vanno riproporzionate per ciascuna delle categorie.

E' precisata inoltre la modalità applicativa della riserva secondo l'ordine stabilito dal comma 3.

Il comma 4 precisa l'ordine di preferenza dei titoli indicati a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali. Meritano menzione tra i titoli di preferenza, quelli indicati alle lett. c), d), e), h), i) l), m), n), o), p), in quanto contengono novità rispetto alla precedente formulazione.

Art. 6 Equilibrio di genere (13) (14)

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi

nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.

(13) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

(14) Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

SINTESI NOVITA'

Art. 6 EQUILIBRIO DI GENERE

Nell'articolo si prevede l'obbligo di indicare, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

Importante → le percentuali vanno indicate in ragione di ciascuna delle qualifiche messe a concorso

Art. 7 Svolgimento delle prove e modalità speciali (15) (16)

1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6.

2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne

riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della *legge 8 ottobre 2010, n. 170*, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*.

7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'*articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*.

(15) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(16) Articolo modificato dall'*art. 7, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA'

Art. 7 SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

Circa le modalità di comunicazione ai candidati, si rinvia a quanto espresso nel commento all'art. 4.

Con riferimento alla modalità di svolgimento della prova orale in videoconferenza (nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4) appare che tale modalità sia prospettabile sono nel caso di impossibilità di assicurare da parte dell'Ateneo che tale prova si svolga in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Importante → sarà utile prevedere la predetta evenienza nel bando di concorso.

Dalla formulazione della norma si evince che non è attribuito nessun diritto al candidato di richiedere lo svolgimento della prova orale in modalità a distanza.

Circa il risultato della valutazione della prova orale sarà il bando ad indicare la modalità di comunicazione ai candidati in assenza di registrazione degli stessi al Portale, fatto salvo l'obbligo di pubblicare gli esiti della prova medesima sul sito di Ateneo. Risulta superato l'obbligo di affissione dei risultati nella sede di esame.

Importante → nel caso in cui l'Ateneo ritenga di procedere alla pubblicazione degli esiti della prova orale sul proprio sito, nella sezione dedicata alla procedura, dovrà valutare se procedere all'anonimizzazione del nome del candidato (ad esempio con l'indicazione del numero identificativo della domanda, dato che è noto solo allo stesso candidato), ovvero renderne palese il nome, in considerazione della "limitata tutela" che l'ordinamento riconosce ai partecipanti al concorso in ragione del fatto che hanno deciso di candidarsi ad una procedura di comparazione.

In tale ultima ipotesi, sarà opportuno darne evidenza nel bando, in modo che con la presentazione dell'istanza di partecipazione, il candidato accetti tutte le clausole del bando che è, infatti, configurabile come proposta al pubblico.

Particolari disposizioni sono contenute nel comma 6 (candidati con disabilità accertata, e portatori di DSA) e nel comma 7 (donne in gravidanza, allattamento). In tal senso, i bandi dovranno contenere specifiche misure organizzative per garantire il *favor participationis*.

Importante → di particolare rilievo appare la norma che precisa che le sessioni di recupero siano asincrone. All'evidenza tale modalità consente il superamento della garanzia dell'anonimato.

Degno di particolare nota è il contenuto del comma 8 che prevede che *"per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego."*

Importante → Il riferimento è all'*assessment center* (AC) che è una metodologia di diagnosi delle caratteristiche comportamentali di natura professionale. Un processo che prevede una serie di prove o simulazioni di natura collettiva e individuale, ed è condotto da valutatori esperti (*Assessor*). Attraverso questa diagnosi si individuano le persone che, nell'ambito di un determinato gruppo, esprimono delle attitudini fondamentali per assumere ed agire determinati ruoli e responsabilità.

L'*assessment* si esplica attraverso l'utilizzo di una molteplicità di strumenti standardizzati che valutano il possesso di un set predefinito di competenze comportamentali o trasversali ritenute necessarie per ricoprire con successo uno specifico ruolo o un insieme di ruoli in un'organizzazione.

Si possono usare diverse prove: test, interviste, questionari, simulazioni che possono essere individuali attraverso studi di un caso/presentazioni, o di gruppo come discussioni in team a ruoli liberi o assegnati.

Sarà opportuno, quindi, prevedere nel bando che l'*Assessor* sia membro, anche aggregato, della Commissione di valutazione.

Circa le Competenze trasversali del personale non dirigenziale, si segnala che il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato un Decreto Ministeriale, adottato il 28 giugno u.s. Il DM definisce le soft skills, cioè le capacità tecniche e comportamentali, il cosiddetto "saper fare" e "saper essere". Il progetto si inserisce nell'ambito della riforma del mercato del lavoro prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha promosso la

riprogettazione del sistema dei profili professionali verso un modello che si articola su conoscenze, competenze e capacità proprie della posizione che si va a ricoprire. Il DM è scaricabile al seguente link

[https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14105/DM%2028giugno2023 Framework CompetenzeTrasversaliPersonaleNonDirigenziale.pdf](https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14105/DM%2028giugno2023%20Framework%20CompetenzeTrasversaliPersonaleNonDirigenziale.pdf)

Art. 8 Concorso per titoli ed esami (18)

1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. (17)

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli *articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (19)

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

(17) Comma sostituito dall'*art. 8, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(18) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA'

Art. 8 CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

La norma sposta la valutazione dei titoli ad un momento successivo allo svolgimento della prova orale, con un'importante prescrizione: "a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione".

Importante → Sarà necessario, quindi, che nei verbali iniziali, ovvero direttamente nel bando di selezione, siano determinati i criteri di valutazione.

Appare, altresì, opportuno, pur nel silenzio della norma, che i Commissari dichiarino, in fase di insediamento, la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di essi ai sensi dell'art. 51 cpc formulando esplicita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (corredata da copia di un documento di identità) che dovrà essere contenuta, ovvero allegata al primo verbale.

Circa la valutazione complessiva l'art. 8 prevede che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame". Nella previgente normativa era previsto nel caso di espletamento di due prove scritte che venisse effettuata la media dei punteggi delle due prove cui andava sommato il

punteggio dell'orale e quello dei titoli valutabili. Quanto al punteggio si rinvia al commento dell'art. 3.

Il comma 3 ripropone il rispetto, nello svolgimento delle procedure, delle modalità indicate agli artt. 35, 35 ter e quater del D.lgs. 165/2001.

Art. 9 Commissioni esaminatrici (20) (21)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'*articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'*articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'*articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.

5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.

6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:

a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;

b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;

c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;

e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;

f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.

12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

(20) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(21) Articolo modificato dall'*art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. i), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA' Art. 9 COMMISSIONI ESAMINATRICI
--

Il principale elemento di novità del comma 1 è rappresentato dalla possibilità di nominare come membri aggregati della Commissione specialisti in psicologia e risorse umane. In merito di veda il commento all'art. 7.

Si fa riferimento a specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione, ma limitatamente ai concorsi unici di cui all'art. 19.

Nel comma 3 viene specificato che "Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.", con un'importante precisazione riferita ai componenti dell'organo di direzione politica limitatamente all'amministrazione interessata.

Il comma 6 prevede che il provvedimento di nomina delle Commissioni vada adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso, che poi, ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si tratta di un'incombenza di scarso valore che appare aggravare inutilmente il procedimento.

Il comma 7 stabilisce quali debbano essere i ruoli dei componenti delle Commissioni di concorso.

I commi 4 e 8 ribadiscono la possibilità di nomina di sottocommissioni in relazione al numero dei partecipanti.

Di particolare rilievo è il comma 9 il quale prevede che *"Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso."*

La norma ribadisce il limite temporale della decorrenza del pensionamento rispetto alla data di pubblicazione del bando.

Il comma 10 disciplina l'intervento dei membri supplenti, la cui nomina è facoltativa, precisando che essi *"intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi"*.

Il comma 11 riguarda i membri aggregati per le commissioni per i quali si rinvia a quanto già espresso nei precedenti commenti.

Il comma 12 prevede un'importante novità riguardante i lavori telematici delle Commissioni pur nel rispetto della garanzia della sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.

Importante → si rammenta che la Commissione è un organo collegiale perfetto, le cui determinazioni devono essere assunte nel rispetto del principio della simultaneità delle decisioni, di cui deve essere data evidenza nei verbali.

Quanto sopra potrà essere garantito mediante le più diffuse piattaforme informatiche in uso.

Il comma 13 precisa, infine che *"I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione."*

Si segnala, inoltre, che il comma 5 regola la nomina dei comitati di vigilanza.

Importante → Si evidenzia che l'art. 1, comma 12, D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, stabilisce che, fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso (art. 57, D.Lgs. n. 165/2001), le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dal presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere. Modalità e azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dovranno essere definite, ex art. 6, comma 2, lett. g), D.L. n. 80/2021, dal Piano integrato di attività e organizzazione, che le P.A. con più di cinquanta dipendenti sono tenute ad adottare, ai sensi del citato art. 6, D.L. n. 80/2021, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10 Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice (22) (23)

[1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.]

(22) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

(23) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 11 Adempimenti della commissione esaminatrice (24) (25)

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla

commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.

(24) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. l), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA'

Art. 11 ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La norma chiarisce in maniera più esplicita rispetto alla precedente versione del decreto gli adempimenti che competono alla Commissione ed anche le relative scadenze temporali delle fasi endoprocedimentali, che devono tener conto termine di durata di 180 giorni previsto, di norma, dal comma 4. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'Ateneo e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. A tale ultimo adempimento provvederà il RPA, procedendo, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzione del dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

Importante → nel caso di mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori, tenuto conto della motivazione resa dalla Commissione medesima, l'Ateneo, provvederà alla proroga della stessa

Importante → appare chiarito dalla norma che la Commissione debba prendere visione dell'elenco dei candidati prima dell'espletamento delle prove e, quindi, in via successiva rispetto alla formulazione dei criteri di valutazione, i quali dovranno essere fissati a priori nei limiti delle prescrizioni del bando, in assenza di conoscenza dei nominativi dei candidati.

Preso visione dell'elenco dei partecipanti, le Commissioni "sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'*articolo 51 del codice di procedura civile*."

Con riferimento all'argomento relativo all'incompatibilità/conflicto di interesse si vedano le "pillole dell'Anac" al seguente link <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/171945/Note+in+materia+di+gestione+e+prevenzione+delle+ipotesi+di+conflicto+di+interessi+-+dic.+2022.pdf/ba1fa09e-a3a9-f54c-930d-c08d22b6f32c?t=1671792660140>;

oltre che l'atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione - sezione università approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017" consultabile al seguente link <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Atto+d%27indirizzo+n%C2%B039/>

il predetto atto di indirizzo rimanda anche alla delibera ANAC n. 209/2017 consultabile al seguente link https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/Del_209_2017.pdf

Importante → Come deve procedere la Commissione nel caso in cui un Commissario dichiara di versare nella condizione di incompatibilità con uno dei candidati?

Posto che la Commissione abbia già redatto il verbale dei criteri, il Commissario che versa nella situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 cpc dovrà rendere la propria dichiarazione in verbale. La Commissione procederà, quindi, alla trasmissione del verbale all'Amministrazione, la quale si farà carico della sostituzione del Commissario.

La Commissione, nella nuova composizione, si insedia nuovamente ed i membri rendono le dichiarazioni ex art.51 cpc fra di essi.

Con riferimento al verbale dei criteri già redatto, il Commissario subentrante, essendo intervenuto in una fase successiva, ben può prenderne atto, aderendo al contenuto del medesimo. La Commissione procederà, quindi, alla conferma del primo verbale quale determinazione collegiale.

La norma precisa che la commissione prepari tre tracce per ciascuna prova scritta elaborate in modalità digitale. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Importante → La Commissione procederà alla determinazione delle tracce appena prima dell'inizio della prova o di ciascuna prova scritta. Parimenti elaborerà i quesiti della prova orale immediatamente prima di ciascuna seduta prevista a calendario (rif. Art. 12).

La norma recita inoltre: *"In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica."*

La norma precisa al comma 5 quali sono gli adempimenti inerenti le prove orali i cui esiti sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

Importante → rispetto alla precedente formulazione del decreto è stata posticipata la valutazione dei titoli. Essa avviene successivamente all'espletamento dell'esame orale, quindi, per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove. Ciò in applicazione dei principi di economicità e celerità del procedimento, invocati in sede di atti di indirizzo per le riforme inerenti il PNRR fermo restando le previsioni del bando di concorso.

Infine, una novità riguarda il termine di elaborazione della graduatoria finale che dovrà essere definita nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli. L'Amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.

Art. 12 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali (27)

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. (30)

[2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. (26) (28)]

3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184*, e all'*articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato. (29)

(26) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693*.

(27) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(28) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. m), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693*.

SINTESI NOVITA'

ART. 12 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI

Circa il contenuto del comma 1 si rinvia a quanto già indicato relativamente al verbale dei criteri e alla redazione dei quesiti della prova orale.

Importante → la norma precisa che “Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”, pertanto la Commissione dovrà approntare n. x buste + 2 (laddove x è il numero dei candidati ammessi all'orale) per consentire anche all'ultimo candidato di scegliere tra più buste.

Si richiama l'attenzione su quella parte della norma in cui si prevede che i quesiti vadano posti “ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.”

Importante → in alcuni casi, in particolare laddove le materie di esame siano numerose, potrebbe essere utile che la Commissione formuli quesiti trasversali a più materie d'esame.

Naturalmente risulta abrogato il comma relativo all'obbligo di rendere noto agli interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali, l'esito della valutazione dei titoli.

Di particolare interesse risulta, invece, la modalità indicata al comma 3 (“si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte

dell'amministrazione") per la comunicazione ai controinteressati dell'avvenuto accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.

La norma chiarisce che i candidati sono controinteressati e che ad essi sia necessario procedere alle comunicazioni di accesso.

Importante → la Giurisprudenza è stata orientata, finora, nel ritenere, comunque, che tutti gli atti delle procedure concorsuali fossero accessibili, in quanto gli stessi una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, che, per altro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico ex art. 25 l. 241/1990.

La circostanza, che l'obbligo di comunicazione ai controinteressati sia assolto mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale, pare rendere obbligatorio in generale l'utilizzo della Piattaforma INPA. Diversamente si dovrà procedere a specifiche comunicazioni personali agli altri candidati che la norma qualifica come controinteressati.

Importante → si rammenta che gli obblighi di trasparenza in tema di concorsi pubblici sono contenuti nel D. Lsg. n. 33/2013, art. 19 che recita: *"1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

Art. 13 Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte (32)

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet. (31)

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti

che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

(31) Comma sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. n), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L.17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

SINTESI NOVITA'

ART. 13 ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

Si segnala che l'unica novità attiene al comma 2: *“Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.”*

Importante → A fronte degli adempimenti di natura informatica cui è chiamata la Commissione sarà utile che l'Amministrazione preveda la nomina di una sorta di *“responsabile informatico di aula”* che possa supportare adeguatamente la Commissione medesima a garanzia del rispetto dell'anonimato, dell'immodificabilità degli elaborati e della riconducibilità degli elaborati medesimi agli autori.

Simili considerazioni possono essere espresse in merito all'accertamento del malfunzionamento della strumentazione informatica messa a disposizione dei candidati per l'espletamento delle prove. E' opportuno, anche al fine di evitare possibile contenzioso, che detto accertamento sia posto in essere dalla Commissione sentito il responsabile informatico, anche con riferimento alla durata del malfunzionamento. Di tali evenienze andrà data evidenza nel verbale.

La Commissione avrà cura, prima dell'espletamento delle prove, di rendere edotti i candidati circa la procedura da seguire nel caso in cui si rilevi un malfunzionamento della strumentazione resa disponibile.

Tutte le attività di carattere informatico potranno, anche, essere affidate a ditta specializzata esterna, con esplicita previsione nel bando e nel capitolato di appalto.

Art. 14 Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

(33) (34)

[1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.]

(33) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(34) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

Art. 15 Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie (37)

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla *legge 2 aprile 1968, n. 482* o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. (35)

[4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace. (38)]

[5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata. (38)]

6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'*articolo35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa. (39)

[6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente. (36) (38)]

7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (40) (41)

(35) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693*.

(36) Comma inserito dall'*art. 12, comma 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693*.

(37) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L.17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(38) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(39) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

(41) Vedi, anche, l'*art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

SINTESI NOVITA'

ART. 15 PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Si segnala che le uniche novità attengono ai commi 6 e 7 come di seguito riportati: "6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo35-ter

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa."

"7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."

Circa la pubblicazione sul portale INPA si rimanda alle considerazioni sopra espresse, segnalando, inoltre, che i termini di impugnazione della graduatoria decorrono dalla predetta pubblicazione sul portale.

Il nuovo comma 7 cristallizza il termine di vigenza della graduatoria pari a due anni decorrenti dalla data di approvazione della stessa come già sancito dall'art. 1 comma 149 della L. 27.12.2019, n. 160 che ha inserito, a decorre dal 1 gennaio 2020, il comma 5 ter dell'art. 35 del D.lgs. 165/2001.

Si richiama l'attenzione sulla indicazione già contenuta nel comma 1 - come precedentemente vigente - in cui si precisa che *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La norma prescrive che sia redatto un verbale per ogni riunione giornaliera della Commissione. Singolare la prescrizione che il verbale sia sottoscritto non solo dal segretario verbalizzante (all'evidenza si tratta di un atto proprio del verbalizzante che essendo un pubblico ufficiale attesta, sino a prova di falso, i fatti come si sono verificati), ma da tutti i Commissari.

Si tratta di una modalità mediante la quale si produce la volontà collegiale dell'organo designato per la valutazione.

Art. 16 Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina (42) (43)

1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'*articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999*, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

(42) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(43) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. p), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA'

ART. 16 PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA

Circa la pubblicazione sul portale INPA si rimanda alle considerazioni sopra espresse.

Di particolare rilievo appare il comma 2 che recita: *“I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.”*

Importante → La norma qualifica espressamente quali “vincitori” i candidati appartenenti alle categorie protette ex lege 68/99 che siano idonei ed inoccupati, ed iscritti presso il centro dell'impiego.

Pertanto, qualora l'Ateneo presenti scoperture circa il novero delle assunzioni obbligatorie, sarà tenuto all'accertamento del possesso, in capo agli idonei, dei requisiti di cui al comma 2, alla dichiarazione degli stessi come vincitori, ed alla successiva assunzione.

L'efficacia della norma, volta ad agevolare in senso inclusivo le categorie protette, appare notevolmente affievolita laddove si ritenga applicabile agli Atenei il limite del 20% di cui al comma 5 ter dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 in quanto la norma limita il numero degli idonei. Si rimanda in tal senso ai commenti precedenti.

Art. 17 Assunzione in servizio (44) (45)

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

(44) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(45) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. q), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

SINTESI NOVITA'

ART. 17 ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La norma prevede al comma 1 che *"I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria."*

Importante → Circa la determinazione del novero degli idonei si rinvia a quanto già segnalato in commento all'art. 3 in merito al disposto normativo di cui al comma 5ter dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. L. n. 44/2023, conv. in L. n. 74/2023: *"Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi"*. Si rinvia allo specifico commento sul tema dell'Ufficio Studi.

Per quanto riguarda il *dies a quo* di applicazione del limite del 20% esso va individuato rispetto ai bandi che risultino adottati dal 21.6.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 44/2023 in L. n. 74 del 21.6.2023.

Del resto, una diversa interpretazione appare improbabile in quanto nei "nuovi" bandi (successivi al 21.6.2023) dovrà essere data indicazione puntuale sulla modalità di calcolo degli idonei, infatti nei bandi precedenti è generalmente previsto che sono idonei tutti coloro che sono utilmente collocati in graduatoria.

Quanto sopra pur permanendo il dubbio circa l'applicabilità del limite degli idonei agli Atenei.

La norma precisa che l'Amministrazione deve comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

Il comma 3 prevede *"Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio."*

Importante → viene precisata l'applicazione dell'istituto della decadenza per mancata presa di servizio, già disciplinato dal DPR 3 del 1957, attualmente applicato al personale in regime di diritto pubblico.

Art. 18 Compensi per le commissioni di concorso (46) (47)

1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.

(46) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma

10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

(47) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

SINTESI NOVITA'

Art. 18 COMPENSI PER LE COMMISSIONI DI CONCORSO

La norma prevedendo che *“I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.”* pone soluzione definitiva alla querelle relativa al pagamento dei componenti della Commissione che siano interni all'Ente.

Nella norma si richiama l'art. 3 comma 13 della L. 56/2019 (Legge Concretezza) che recita *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'[articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

Importante → l'art. 3 comma 13 su indicato ha trovato attuazione attraverso il D.P.C.M. 24 aprile 2020 applicabile a seguito di recepimento anche dalle Università (*“enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia”*).

Appare possibile procedere al recepimento delle disposizioni di cui al D.P.C.M. citato sia attraverso una regolamentazione interna che attraverso una deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione trattandosi di determinazione di tipo economico.

Si segnala, infine, che l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 24 aprile 2020 prevede che *“Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto”*, quindi gli Atenei - quali amministrazioni ad ordinamento autonomo - possono procedere alle variazioni previste.

Importante → Detti compensi sono già riconosciuti anche al personale dirigenziale, fermo restando il tetto stipendiale fissato dall'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011.

L'art. 18 del D.L. "Milleproroghe" n. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, sono considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti.

Una riflessione appare necessaria sulla circostanza che l'obbligo di pagare qualsiasi membro della Commissione determina un aumento in termini di costo del concorso.

La spesa è oggettivamente giustificata dalle attività e soprattutto responsabilità cui va incontro la Commissione, tuttavia - di nuovo - la limitazione al 20% degli idonei in graduatoria rende, in un certo senso, la spesa più gravosa. Infatti, detta limitazione potrebbe comportare la necessità di aumentare il numero delle procedure in un arco temporale molto breve.